

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3733

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIONDI, BOZZI, STERPA*Presentata il 10 novembre 1982*

Norme per lo snellimento della procedura per la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo all'esame della Camera introduce una modifica alla vigente legge 2 febbraio 1939, n. 374, in materia di consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni.

All'epoca in cui fu formulata la legge, l'obbligo di consegnare ogni tipo di stampato prima che se ne fosse immessa in circolazione alcuna copia, aveva — in linea con il regime del tempo — più una finalità di controllo politico e di censura che non di conservazione ai fini documentali.

Infatti la legge, che è rimasta immutata nella sostanza anche dopo le successive modificazioni, prevede che le tipografie, prima di consegnare il lavoro ai committenti o di mandare in distribuzione le pubblicazioni, consegnino una copia degli stampati alla Procura e quattro alla Prefettura.

Questa norma così restrittiva appare oggi anacronistica e superata, dal momento che nell'ordinamento democratico non è ammissibile alcuna forma di censura preventiva.

La *ratio* della modifica da noi proposta sta nel dare valore puramente documentale alla consegna degli stampati che, tramite la Prefettura, vengono inviati alle biblioteche con le modalità previste nell'articolo 10 della legge n. 374 del 1939.

Al fine di dare tale carattere esclusivamente documentale all'obbligo di consegna degli stampati, si propone la dilazione dei termini a sessanta giorni dalla data in cui il materiale è stato consegnato ai committenti o immesso in circolazione.

Per quanto riguarda il genere di pubblicazioni soggette all'obbligo della consegna, abbiamo ritenuto opportuno limi-

tarlo alle pubblicazioni di rilevanza culturale, che perciò rivestono importanza ai fini documentali previsti dalla normativa. Di conseguenza, ogni stampato che non abbia detto carattere, è automaticamente esonerato dall'obbligo della consegna.

Pertanto in questa formulazione la normativa, oltre ad essere in linea con il principio costituzionale della più completa libertà di stampa e di espressione, è diretta anche ad agevolare le tipografie, spesso danneggiate dalla perentorietà dell'attuale normativa che non tiene conto dei tempi ristretti che molte volte caratterizzano il lavoro tipografico.

Il contenuto dei singoli articoli è il seguente:

Articolo 1. — Vi sono contenute le indicazioni più rilevanti, concernenti cioè il tipo di pubblicazioni soggette all'obbligo della consegna ed i tempi della consegna stessa. Gli stampatori devono consegnare solamente copia di quelle pubblicazioni che risultino utili ai fini di documentazione nelle biblioteche e che perciò rivestano importanza culturale; l'obbligo è previsto anche per le ristampe che risultino sostanzialmente modificate rispetto alla

prima edizione e non anche per le ristampe identiche.

Circa i tempi di consegna, si è stabilito che debba essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di consegna o di immissione in circolazione del materiale stampato, vale a dire successivamente e non preventivamente come prevede la vigente legge del 1939, che aveva principalmente finalità di controllo politico e censura.

Articolo 2. — Abroga il secondo articolo della vigente normativa, poiché in esso è contemplata la consegna di materiale che non rientra nella categoria di cui all'articolo 1 della presente proposta.

Articoli 3 e 4. — Questi articoli sono stati modificati conformemente a quanto disposto nei precedenti articoli della proposta.

Articolo 5. — Abroga l'articolo 7 della legge del 1939 in cui erano specificate le pubblicazioni esenti dall'obbligo di consegna; in considerazione di quanto disposto nell'articolo 1 della presente proposta, l'esclusione dall'obbligo avviene automaticamente per tutte quelle pubblicazioni che non rivestano rilevanza culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare copia di ogni pubblicazione libraria e di ogni altro stampato di rilevanza culturale in ragione di quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica.

L'obbligo comprende anche le successive edizioni o ristampe che apportino innovazioni nel contenuto.

La consegna deve essere fatta entro sessanta giorni dal momento in cui stampati o pubblicazioni sono stati posti in commercio o in diffusione o distribuzione o che alcuna copia sia stata rimessa al committente o ad altra persona ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, è abrogato.

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratti di stampati e di pubblicazioni fatte per conto di amministrazioni governative, lo stampatore è tenuto a consegnarne cinque copie. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione che comporti innovazioni di contenuto.

L'obbligo non riguarda le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampare nelle proprie officine ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, è sostituito dal seguente:

« Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve inoltre portare indicazione che la ristampa ha subito modificazioni e indicazione dell'anno della precedente pubblicazione. Lo adempimento di tale obbligo nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 9, fa carico all'editore per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasi stampatore ».

ART. 5.

L'articolo 6 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dall'obbligo della consegna le pubblicazioni diverse da quelle librerie che comunque non abbiano rilevanza culturale ».

L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, è abrogato.